

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Germano Mattei  
e cofirmatari  
Deputati al Gran Consiglio

### Interrogazione 6 febbraio 2017 n. 19.17

**Predazioni da lupi in Ticino: è giunta l'ora di chiedere abbattimenti mirati e di intraprendere azioni concrete?**

Signora e signori deputati,

ci riferiamo all'interrogazione menzionata e nel merito ci esprimiamo come segue.

Come già reso noto con il comunicato stampa del 22 marzo, le analisi del DNA eseguite dal Laboratorio di biologia della conservazione dell'Università di Losanna hanno confermato che le recenti predazioni sul bestiame minuto avvenute in Leventina sono effettivamente da imputare ad un esemplare di lupo.

Il lupo è riapparso in Ticino nel gennaio del 2001 e da allora è stato confermato il passaggio sul suolo cantonale di almeno 22 esemplari diversi (14 maschi, 3 femmine e 5 di cui non è stato accertato il sesso).

Nella regione della valle Morobbia è presente una coppia di lupi (M47 e F8) che si è riprodotta nel corso del 2015 e del 2016.

Nel corso degli ultimi 10 anni (2007>2016) la media annuale di predazioni su bestiame minuto in Ticino è di 16 unità tra pecore e capre (minimo 0 nel 2009, massimo 54 nel 2015, 6 nel 2016).

L'art. 9bis dell'Ordinanza federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP) stabilisce le misure che possono essere adottate contro singoli lupi.

In merito al possibile rilascio di un'autorizzazione di abbattimento da parte di uno o più Cantoni nei confronti di un lupo fonte di danni rilevanti ad animali da reddito nel suo abituale areale di attività, dove l'anno precedente non sono stati riscontrati dei danni causati da lupi, il capoverso 2 specifica che per danno rilevante si intende che *"sono uccisi almeno 25 animali da reddito nell'arco di un mese, oppure sono uccisi almeno 35 animali da reddito nell'arco di quattro mesi"*.

In base alla Strategia lupo svizzera emanata dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), la valle Leventina è considerata come zona di presenza del lupo e di conseguenza da parte degli allevatori vanno adottate delle adeguate misure di protezione delle greggi, conformemente alle direttive dell'UFAM (concernente la protezione del bestiame) e di Agridea (recinti di protezione contro il lupo).

La valle Leventina - senza contare il lupo presente attualmente - è stata infatti finora interessata dall'apparizione di due esemplari: il primo (M11) dal 2003 al 2009, il secondo (M26) dal 2009 al 2012. Va però evidenziato che dopo 5 anni in cui in valle Leventina non erano più avvenute predazioni e la presenza di lupi non era segnalata, gli allevatori non si attendevano un improvviso attacco, per di più avvenuto nelle stalle di stabulazione invernale, finora considerate un luogo

sicuro. Infatti, le predazioni avvenute in passato su suolo ticinese avevano essenzialmente riguardato capi di bestiame minuto al pascolo.

Questa modalità di attacco, che indica anche un progressivo avvicinamento del predatore alle zone urbanizzate e, perlomeno nel caso in oggetto, un atteggiamento aggressivo attorno alle stesche, non è esplicitamente contemplata dalla Direttiva dell'Ufficio federale dell'ambiente, che considera in primo luogo la protezione del bestiame da reddito al pascolo.

A giudizio della Sezione agricoltura, nel caso di vecchie stalle il rispetto delle condizioni a favore del benessere animale può porre delle difficoltà nell'adottare allo stesso tempo adeguati provvedimenti di protezione nei confronti di eventuali attacchi da parte di predatori.

Va considerato che in base all'ordinamento attuale, in caso di predazioni da parte di un lupo ad animali da reddito, nel conteggio per l'eventuale rilascio da parte del Cantone di un'autorizzazione d'abbattimento, in ottemperanza all'art. 9bis cpv. 3 OCP non possono essere contabilizzati i capi *"che sono uccisi in una regione in cui, malgrado precedenti danni causati da lupi, non è stata adottata alcuna misura di protezione ragionevolmente esigibile"*.

Alla luce dei recenti attacchi, appare pertanto importante ricercare un miglior coordinamento tra le diverse disposizioni in gioco a livello federale, in modo da poter affrontare con strumenti adeguati episodi di predazioni come quelli avvenuti recentemente in Leventina.

Di seguito rispondiamo alle vostre domande.

- 1. Considerati i capi predati in queste ultime settimane non ritiene il Consiglio di Stato di voler intraprendere i passi necessari all'attenzione dell'autorità federale per ottenere l'autorizzazione per l'abbattimento di uno o più lupi?**

La posizione del Governo sulla problematica dei grandi predatori è stata più volte illustrata in passato in risposta a diversi atti parlamentari. In sintesi, l'autorità cantonale riconosce le difficoltà e il disagio derivanti dalla presenza di lupi nelle nostre valli, gli episodi di predazione sui capi di bestiame minuto in oggetto e quelli riscontrati negli ultimi anni testimoniano questo problema.

Nondimeno, il lupo è una specie protetta dal diritto federale e le autorità, in primis i Cantoni, si trovano nella situazione di dover operare conformemente alla legislazione in vigore, rispettivamente alla strategia in materia elaborata negli scorsi anni da parte dell'autorità federale.

Il lupo apparso in Leventina ad inizio 2017, su suolo ticinese ha operato tre attacchi a greggi di bestiame minuto. Dai rapporti allestiti dai Servizi cantonali competenti risulta:

- la notte del 25-26 gennaio 2017 a Sorsello (Comune di Faido), uccidendo 3 agnelli; mentre 1 manca tuttora all'appello;
- la notte del 28-29 gennaio 2017 a Capinengo (Comune di Faido), uccidendo 12 pecore e 2 agnelli, ferendo 3 capi, mentre 2 mancano tuttora all'appello;
- la notte del 5-6 febbraio 2017 a Cavagnago, uccidendo 1 pecora e 8 agnelli, ferendo 1 capo.

Mentre sulla base delle verifiche relative alle misure di protezione delle greggi presenti al momento degli attacchi – malgrado la direttiva federale non contempli questa fattispecie – risulta che le misure di protezione del bestiame minuto presenti in occasione del primo e del terzo attacco erano insufficienti. Ai fini del rilascio di un'autorizzazione d'abbattimento del lupo sono pertanto potuti entrare in linea di conto unicamente i capi uccisi dal predatore nel corso del secondo attacco.

Nei giorni immediatamente successivi al terzo attacco, nella notte tra il 7 e l'8 febbraio, un nuovo attacco è però avvenuto a Cama in Mesolcina, dove malgrado le misure di protezione adottate dall'allevatore, sono stati predati complessivamente 17 capi.

Le successive analisi del DNA hanno dimostrato che l'esemplare che ha effettuato l'attacco a Cama era lo stesso coinvolto negli attacchi precedenti in Leventina. Trattasi del lupo maschio M75, identificato per la prima volta in valle Bregaglia (GR) in data 21 gennaio 2017, dove aveva predato 1 agnello in località Stampa.

Sommando gli animali uccisi (o feriti in modo tale da dover essere soppressi) nel secondo attacco in Leventina e in quelli predati in Mesolcina e in Bregaglia, la soglia dei 25 animali da reddito predati nell'arco di un mese è stata pertanto superata e vi sono quindi stati i presupposti per le autorità ticinesi e grigionesi per rilasciare un'autorizzazione d'abbattimento del lupo.

Tale decisione è stata formalizzata d'intesa con il Governo grigioneso il 22 marzo e pubblicata sul FU del 24 marzo 2017.

Ulteriori analisi genetiche, i cui risultati sono stati resi noti negli scorsi giorni, hanno stabilito la responsabilità del lupo M75 anche per gli attacchi avvenuti il 17-18 febbraio 2017 a Trun (GR) dove ha predato 7 pecore e il 2 marzo 2017 a Laufen-Uhwiesen (ZH) dove ha predato una pecora.

Per quel che ne è del risarcimento dei capi predati nel corso degli attacchi operati dal lupo in Leventina, la decisione d'indennizzo a favore degli allevatori coinvolti è già stata inviata dall'Ufficio della caccia e della pesca alla Sezione finanze che procederà a breve al relativo versamento.

**2. Non intende il Cantone Ticino sostenere con la sua sottoscrizione l'iniziativa del Canton Vallese "lupo, la festa è finita", iniziativa in questo periodo in discussione alle Camere federali?**

Come indicato a titolo introduttivo, la posizione del Governo sulla tematica in questione mira a conciliare le legittime esigenze degli allevatori di bestiame con quelle, più generali, legate alla tutela delle specie protette presenti sul nostro territorio, e ciò nel rispetto del quadro legale in vigore nel nostro Paese.

Le prese di posizione inoltrate dal Consiglio di Stato all'autorità federale negli scorsi anni<sup>1</sup> hanno ribadito a più riprese tale posizione, evitando di invocare soluzioni unilaterali che concorrerebbero ad inasprire un dibattito politico già acceso, senza peraltro permettere di risolvere il problema.

Del resto, quanto esposto in risposta alla prima domanda dimostra che in casi giustificati l'attuale strategia in materia di grandi predatori permette di adottare anche un provvedimento incisivo come la decisione di abbattimento di un esemplare che si è dimostrato particolarmente aggressivo.

Nel contesto appena descritto il Consiglio di Stato non ha finora ritenuto fossero dati i presupposti per la presentazione di un'iniziativa cantonale come quella proposta dal Canton Vallese, né per aderire esplicitamente a quest'ultima.

Come indicato nella risposta del 1° luglio 2015 all'interpellanza "Emergenza grandi predatori" dell'8 giugno 2015 di Germano Mattei e cofirmatari, ribadiamo che un eventuale passo in questa direzione rimane di competenza del Parlamento.

<sup>1</sup> Ricordiamo in particolare le risposte concernenti la revisione della "Strategia lupo e lince in Svizzera" (del 9 settembre 2014), risp. la revisione dell'Ordinanza federale sulla caccia (del 18 marzo 2015)

**3. Quali sviluppi concreti vi sono stati dopo la decisione del 23 novembre 2015 del Gran Consiglio d'approvazione della Mozione Cello "rivedere le misure di protezione dei lupi"?**

Il messaggio governativo in risposta alla mozione 17.12.2013 presentata dal deputato Franco Celio e cofirmatari (messaggio n. 7081 del 14 aprile 2015) indicava chiaramente che eventuali richieste alla Confederazione di modifiche sostanziali della strategia in materia di grandi predatori avrebbe dovuto basarsi su dati oggettivi, accertanti l'impossibilità per gli allevatori nel nostro Cantone di adottare le misure di protezione previste dall'ordinamento in vigore.

In particolare, il messaggio citato indicava che il Governo avrebbe continuato a seguire la tematica con la massima attenzione, unitamente alla Deputazione ticinese alla Camere, cercando di far valere l'importanza e le peculiarità dell'allevamento nelle nostre valli.

A tale proposito, già nel giugno 2014 è stato commissionato ad Agridea uno specifico studio per valutare i sistemi di allevamento ticinesi, definendone le particolarità e determinando se e a quali condizioni sia possibile applicare le misure di protezione previste dall'attuale strategia.

Lo svolgimento di questo studio ha conosciuto oggettive difficoltà: una bozza del Rapporto finale è stata consegnata da Agridea negli scorsi mesi alle cerchie interessate, in particolare agli ambienti vicini all'allevamento, che recentemente hanno trasmesso le loro osservazioni, per cui a breve è attesa la consegna della versione finale.

La richiesta di un possibile allentamento delle prescrizioni federali riferite al nostro territorio potrà essere formulata a dipendenza delle conclusioni che scaturiranno dallo studio citato, ferme restando la necessità che i risultati di questo lavoro siano solidi e possibilmente condivisi dall'insieme degli attori coinvolti. Questo documento consentirà infatti, da un lato, di ottenere un quadro complessivo della situazione e, dall'altro, di motivare con maggior fondamento eventuali rivendicazioni nei confronti dell'autorità federale.

**4. A che punto sono le decisioni riguardanti gli ulteriori aiuti da accordare agli allevatori colpiti dalle predazioni, in particolare l'applicazione della decisione del Gran Consiglio del marzo 2010 (rapporto 6046 – 6083) in cui si stabiliva che "oltre al risarcimento dei capi predati, vanno risarciti i costi derivanti dalla ricerca e dal recupero dei resti delle carcasse, nonché dalla perdita del prodotto conseguente". Il regolamento annunciato è stato elaborato? Quando si prevede di metterlo in applicazione? Quali crediti sono stati previsti per finanziare le misure di sostegno e d'indennizzo necessarie?**

In data 1° febbraio 2017, tenuto conto delle decisioni di principio adottate dal Gran Consiglio nel corso del 2010 e sulla base degli atti parlamentari presentati in precedenza sullo stesso argomento, sentite la Divisione dell'economia e la Divisione dell'ambiente, lo scrivente Consiglio ha ratificato le disposizioni relative al calcolo degli indennizzi supplementari - oltre ai risarcimenti concessi per la perdita documentata di capi di bestiame - per i costi derivanti dalla ricerca degli animali dispersi, dalla stabulazione forzata e dall'eventuale scarico anticipato degli alpi.

La Direttiva in oggetto è entrata in vigore a far stato dal 1° gennaio 2017, nel contempo a titolo eccezionale gli indennizzi supplementari sono stati concessi agli allevatori interessati dagli episodi di predazione in Val Rovana e in Val Lavizzara avvenuti nel periodo novembre-dicembre 2013.

Per quanto riguarda i crediti necessari per finanziare gli indennizzi di cui si è appena detto, al momento le disponibilità inserite a Preventivo appaiono sufficienti. Qualora gli importi dovessero eccedere tale disponibilità, ci si riserva un adeguamento delle relative voci di bilancio.

5. **A che punto è l'elaborazione dello Studio affidato il 24 giugno 2014 alla Ditta Agridea SA per effettuare un'analisi strutturale dell'applicazione delle misure di protezione delle greggi in Ticino e per quale motivo non è stato presentato entro la data fissata ad aprile 2015, quindi quasi due anni orsono.**

Si rimanda alla risposta data in chiusura del punto 3.

6. **Chiediamo se le analisi del DNA dei capi predati sono effettuate dopo ogni aggressione, se la definizione del tipo di lupo è accertato per ogni evento e se vi sono analisi in relazione all'ibridizzazione cane-lupo della specie?**

In caso di predazioni, gli agenti dell'Ufficio della caccia e della pesca procedono immediatamente alla raccolta degli elementi necessari per identificarne la causa, compresi i campioni biologici che vengono poi inviati per le analisi genetiche.

A loro volta i responsabili dell'Ufficio della consulenza agricola della Sezione agricoltura forniscono agli allevatori le indicazioni per assicurare, nella misura del possibile, la protezione delle greggi.

La possibilità di stabilire la specie e il sesso, nonché di risalire tramite l'analisi del DNA all'individuo che ha operato la predazione dipende dalla possibilità di ottenere dei campioni biologici di qualità sufficiente.

Per quanto riguarda l'ibridizzazione cane-lupo, in occasione di una recente conferenza "Tracciabilità genetica del lupo" tenuta lo scorso 6 febbraio, il dr. Luca Fumagalli (Direttore del Laboratorio di biologia dell'Università di Losanna) ha avuto modo di confermare che tutte le analisi genetiche sinora eseguite sui lupi identificati sul suolo svizzero non hanno riscontrato alcun fenomeno di questo tipo.

7. **Quali sono i costi che il Cantone deve sopportare per queste analisi e per la gestione della problematica Grandi Predatori? Vi è una partecipazione della Confederazione a copertura di questi oneri?**

I costi derivanti dalle analisi genetiche sono interamente a carico della Confederazione, mentre per gli oneri derivanti dalla gestione dei Grandi predatori in Ticino lo scorso anno la Confederazione ha partecipato versando un contributo pari a 20'000.- CHF, ciò che ha permesso in pratica di coprire i costi derivanti dal lavoro di monitoraggio e di accertamento operato dai funzionari dell'Ufficio caccia e pesca.

8. **Qual è l'onere annuale degli Indennizzi per capi predati dal 2010 e vi è una partecipazione della Confederazione?**

Gli oneri annuali dei risarcimenti per i capi di bestiame minuto predati in Ticino dal 2010 sono i seguenti:

- 2010 6'274.- CHF (dei quali 800.- CHF in Leventina)
- 2011 7'141.- CHF (dei quali 1'841.- CHF in Leventina)
- 2012 12'345.- CHF (dei quali 11'700.- CHF in Leventina)
- 2013 12'130.- CHF
- 2014 11'960.- CHF
- 2015 21'406.- CHF
- 2016 8'298.- CHF

In base all'art. 10 cpv. 1 lett. a) OCP la Confederazione partecipa nella misura dell'80% ai costi derivanti dai danni causati dai lupi al bestiame minuto.

9. Considerato la particolarità geografica del nostro Cantone e le possibili migrazioni tra Cantoni e verso l'Italia dei Grandi predatori quale tipo di contatto e scambio d'informazione sono attualmente in uso e come s'intende svilupparlo in futuro?

Tramite contatti con le autorità dei Cantoni e delle zone italiane limitrofe siamo a conoscenza della presenza di altri esemplari di lupo anche in queste regioni.

10. Per quale motivo la statistica cantonale delle predazioni non è più aggiornata?

Lo scorso anno la composizione dell'organico dell'Ufficio caccia e pesca ha conosciuto dei problemi dovuti ai tempi impiegati per la sostituzione del collaboratore scientifico dedicato al settore venatorio. Ciò ha purtroppo causato alcuni inconvenienti che nel frattempo sono in fase di progressiva risoluzione.

Nel frattempo la statistica cantonale delle predazioni è stata aggiornata.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a circa 10 ore lavorative.*

Vogliate gradire, signora e signori deputati, l'espressione della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Ufficio caccia e pesca (dt-ucp@ti.ch)
- Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch)